

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 321/3° BIS C.P.P.

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - condizioni

In materia di inquinamento delle acque, lo stato di urgenza che legittima il sequestro preventivo ad iniziativa della polizia giudiziaria ricorre nel caso di uno scarico in assenza di autorizzazione con superamento dei limiti di legge o comunque con modalità tali da determinare pericolo per la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente. (Rigettab, Trib. lib. Chieti, 26 luglio 2010)

Sez. III, sent. n. 16054 del 16-03-2011 (ud. del 16-03-2011), (rv. 250307)

Cassazione Penale

Modalità di esecuzione del sequestro - disciplina

È inappellabile il provvedimento del P.M. riguardante le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, impugnabile invece con la procedura dell'incidente di esecuzione. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Palermo, 24/09/2010)

Sez. III, Ordinanza n. 26729 del 23-03-2011 (ud. del 23-03-2011), (rv. 250637)

Cassazione Penale

Sequestro probatorio - mantenimento ai fini preventivi

È legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l'accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal P.M. potrebbe non consentire a quest'ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe essere sottratto. (Rigettab, Trib. lib. Lecce, 13/11/2010)

Sez. III, sent. n. 29916 del 13-07-2011 (ud. del 13-07-2011), (rv. 250667)

Cassazione Penale

Oggetto del sequestro preventivo

Gli animali sono considerate "cose", assimilabili - secondo i principi civilistici - alla "res", anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Lecce, 19/04/2011)

Sez. V, sent. n. 231 del 11-10-2011 (ud. del 11-10-2011), (rv. 251700)

Cassazione Penale

Sequestro probatorio - cose pertinenti al reato

In tema di sequestro probatorio, il "corpo del reato" è costituito dalle cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa, mentre tra le "cose pertinenti al reato" rientrano tutte quelle che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'"ante factum" e del "post factum" comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all'"iter criminis", purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore. (Nella specie, sono state ritenute cose pertinenti ai reati di cui agli *artt. 586 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990*, orologi preziosi, monili vari, denaro in banconote di vario taglio, una bilancia digitale di precisione, telefoni cellulari, e g. 61 di cocaina, rinvenuti presso l'appartamento della P.O. deceduta). (Rigettab, Trib. lib. Brescia, 07 luglio 2009)

Sez. IV, sent. n. 2622 del 17-11-2010 (ud. del 17-11-2010), (rv. 249487)

Cassazione Penale

Modalità di esecuzione del sequestro - disciplina

Non dà luogo a nullità la violazione delle modalità di esecuzione del sequestro preventivo, previste dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., come modificato dalla *L. 15 luglio 2009, n. 94*. (Nella specie la polizia giudiziaria, nell'eseguire un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in materia di reati tributari, si era limitata a redigere il verbale delle operazioni compiute). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Vicenza, 03/11/2009)

Sez. III, sent. n. 37842 del 29-09-2010 (ud. del 29-09-2010), (rv. 248488)

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria:

È legittimo il sequestro preventivo del manufatto abusivo eseguito dagli agenti di polizia municipale addetti al controllo del settore edilizio, essendo gli stessi, ai sensi dell'*art. 5 L. n. 65 del 1986*, ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica comunque loro derivante dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo. (Rigettab, App. Caltanissetta, 19 maggio 2009)
Sez. III, sent. n. 25606 del 24-03-2010 (ud. del 24-03-2010), (rv. 247738)

Cassazione Penale

Nomina di un custode

In tema di sequestro preventivo, rientrano nei poteri di amministrazione del custode nominato ai sensi dell'*art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.* gli adempimenti necessari a ricondurre a norma la condotta illecita. (Fattispecie di nomina di custode autorizzato a proseguire l'attività industriale dello stabilimento sequestrato in modo tale da contenere le emissioni moleste di gas, fumi e polveri nei limiti di legge). (Rigettab, Trib. lib. Trento, 22/12/2009)

Sez. III, sent. n. 35801 del 02-07-2010 (ud. del 02-07-2010), (rv. 248556)

Cassazione Penale

Perdita di efficacia del sequestro preventivo

La parziale definizione del processo, mediante applicazione della pena richiesta da alcuni soltanto dei coimputati, non comporta né la perdita di efficacia del sequestro preventivo né l'obbligo per il giudice di disporre la confisca dei beni oggetto del sequestro ove il giudizio prosegua nei confronti di altri coimputati che ne mantengano di fatto la disponibilità, ciò giustificando il mantenimento del vincolo cautelare. (Fattispecie relativa a beni sequestrati per reati in materia di prostituzione). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Novara, 24 febbraio 2010)

Sez. III, sent. n. 38623 del 14-10-2010 (ud. del 14-10-2010), (rv. 248627)

Cassazione Penale

In generale

Rientrano nell'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo gli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso la possibilità di operare il dissequestro di rifiuti al fine di consentire di provvedere allo smaltimento degli stessi, potendo tale operazione essere invece attuata dall'amministratore giudiziario nominato ex *art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.*). (Rigettab, Trib. lib. Brescia, 12 Gennaio 2010)

Sez. III, sent. n. 22028 del 29-04-2010 (ud. del 29-04-2010), (rv. 247276)

Cassazione Penale

In generale

Oggetto del sequestro preventivo di cui *all'art. 321, comma primo cod. proc. pen.* può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purchè esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Principio enunciato con riferimento al sequestro preventivo di una autovettura per il reato di cui *all'art. 186, comma settimo c.d.s.*). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bergamo, 11 Novembre 2008)

Sez. IV, sent. n. 32964 del 01-07-2009 (ud. del 01-07-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Bergamo c. D.P. (rv. 244797)

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - potere del Pubblico Ministero di qualificare il sequestro

Rientra tra i poteri del Pubblico Ministero la qualificazione come probatorio o preventivo del sequestro eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria. (Rigettab, Trib. lib. Roma, 26 novembre 2008)

Sez. III, sent. n. 26916 del 14-05-2009 (ud. del 14-05-2009), V.T. (rv. 244241)

Cassazione Penale

Sequestro di bene situati all'estero

È legittimo il provvedimento di sequestro preventivo disposto anteriormente all'attivazione di una rogatoria internazionale, in riferimento a beni esistenti all'estero, dovendosi distinguere il momento decisivo della misura, rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria interna secondo la normativa nazionale, da quello esecutivo, su cui il controllo è di esclusiva competenza dell'autorità straniera secondo

la sua legislazione. (Fattispecie di sequestro di sito web registrato all'estero). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bergamo, 24/09/2008)
Sez. III, sent. n. 49437 del 29-09-2009 (ud. del 29-09-2009), Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale di Bergamo c. S.K.P. (rv. 245936)

Cassazione Penale

Nomina di un custode

Rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro, e non del P.M., la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo. (Rigetta, Trib. lib. Trapani, 30 dicembre 2008)

Sez. II, sent. n. 23572 del 06-05-2009 (ud. del 06-05-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Trapani c. B.O. (rv. 244217)

Cassazione Penale

Nomina di un custode

In tema di riesame delle misure cautelari reali, rientra tra i poteri del tribunale la modifica della parte del provvedimento (nella specie di sequestro preventivo) riguardante la nomina del custode delle cose in sequestro. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Brindisi, 18 Giugno 2008)

Sez. III, sent. n. 17865 del 17-03-2009 (ud. del 17-03-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Brindisi c. Q.A. (rv. 243752)

Cassazione Penale

Nomina di un custode

In tema di sequestro preventivo - in virtù dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. che, quanto al sequestro preventivo, richiama le norme, in materia contenute nella disciplina dettata per il sequestro probatorio (art. 259 cod. proc. pen.) ed in particolare l'art. 92 disp. att. cod. proc. pen. - spetta al pubblico ministero richiedente l'esecuzione della misura cautelare, la quale implica necessariamente anche l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario, nonché contestualmente, per esigenze di economia, il conferimento al custode dei compiti di gestione che, ordinariamente di mera conservazione, possono essere anche di amministrazione. (Rigetta, Trib. Roma, 03 novembre 2008)

Sez. V, sent. n. 30596 del 17-04-2009 (ud. del 17-04-2009), C.G.V. (rv. 244478)

Cassazione Penale

Nomina di un custode - applicabilità della disciplina in tema di sequestro probatorio

In tema di sequestro preventivo, qualora la natura del bene oggetto di sequestro (nella specie quote di partecipazione societaria) richieda un'esigenza di utile gestione, il cui mancato esercizio possa risolversi in pregiudizio per l'avente diritto, rientra nella sfera della mera discrezionalità dell'autorità giudiziaria l'attribuzione al custode dei poteri di conservazione, e di quelli di amministrazione, quantunque il sequestro ordinario non comporti di regola l'esigenza di provvedere alla gestione od amministrazione del bene sequestrato. (Rigetta, Trib. Roma, 03 novembre 2008)

Sez. V, sent. n. 30596 del 17-04-2009 (ud. del 17-04-2009), C.G.V. (rv. 244477)

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - notifica "immediata" dell'ordinanza di convalida

La mancata tempestiva notifica all'interessato dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo non è sanzionata con la nullità, conseguendone unicamente l'effetto del differimento della decorrenza del termine di impugnazione. (Rigetta, Trib. Reggio Emilia, 5 Ottobre 2007)

Sez. III, Sent. n. 6914 del 12-12-2008 (ud. del 12-12-2008), B.M. (rv. 242519)

Cassazione Penale

Nomina di un custode - applicabilità della disciplina in tema di sequestro probatorio

In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp.att., la disciplina prevista dall'art. 259 cod. proc. pen., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia. (Rigetta, Gip Trib. Napoli, 5 novembre 2007)

Cassazione Penale

In generale

Non sono scomputabili dal profitto del reato, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le attività, pur intrinsecamente lecite, preordinate alla realizzazione della fattispecie criminosa, in quanto nella determinazione del profitto del reato - inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito ed a questo strettamente pertinenti - non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, quale il criterio del profitto netto che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato, sottraendo contestualmente il reo a qualunque rischio di perdita economica. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo di "capital gains" disposto in relazione al delitto di manipolazione del mercato escludendo che dal profitto del reato siano detraibili le competenze bancarie versate dall'indagato al fine di ottenere l'affidamento necessario per l'acquisizione dei titoli oggetto di aggio, preordinata a creare le condizioni di manipolazione del mercato). (Rigetta, Trib. lib. Milano, 22 ottobre 2007)

Sez. V, Sent. n. 47983 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), T.S. (rv. 242952)

Cassazione Penale

In generale

Il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l'intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, diversamente dalla confisca, istituto di natura sanzionatoria che non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo, fino all'entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati od imputati concorrenti nel reato di corruzione, nonché delle persone giuridiche amministrativamente responsabili, in quanto beneficiarie del vantaggio o titolari dell'interesse sotteso al reato commesso dai loro amministratori). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 4 Aprile 2007)

Sez. II, Sent. n. 38599 del 20-09-2007 (ud. del 20-09-2007), Pubblico Ministero presso Trib. Liberta' di Bari c. A.G. (rv. 238160)

Cassazione Penale

Decorso dei termini delle indagini preliminari

Il decorso dei termini delle indagini preliminari non impedisce l'esercizio del potere cautelare, in particolare non preclude l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992. (Rigetta, Trib. lib. Catanzaro, 9 Gennaio 2007)

Sez. II, Sent. n. 45988 del 28-11-2007 (ud. del 28-11-2007), T.G.A. (rv. 238519)

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata).

Sez. U., sent. n. 12878 del 20-03-2003 (cc. del 29-01-2003), Innocenti (rv 223721).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In materia edilizia, anche in caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato, è ipotizzabile la sussistenza delle esigenze cautelari richieste dalla legge per disporre il sequestro preventivo dell'immobile, atteso che le conseguenze che tale misura tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata e che in materia urbanistica l'esistenza di una costruzione abusiva può aggravare il cosiddetto carico urbanistico e quindi protrarre le conseguenze del reato. (Nell'occasione, la Corte ha specificato come non ogni costruzione abusiva ultimata incida sull'assetto del territorio, e come pertanto la lesione debba essere di volta in volta dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta).

Sez. III, sent. n. 11146 del 18-03-2002 (cc. del 08-02-2002), Gullotta (rv 221436).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

L'esigenza disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che esso è finalizzato ad evitare le conseguenze del reato anche dopo la sua consumazione.

Sez. I, sent. n. 33414 del 05-09-2001 (cc. del 10-07-2001), Bragagni (rv 219658).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In materia edilizia, nel caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato, è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo, atteso che la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all'*art. 20 della legge n. 47 del 1985* o agevolare la commissione di altri reati, e posto che un'eventuale lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all'esistenza stessa del manufatto costruito abusivamente e non dalla sua libera disponibilità.

Sez. III, sent. n. 30503 del 06-08-2001 (cc. del 03-07-2001), Minopoli (rv 220174).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di sequestro preventivo, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il provvedimento è ipotizzabile anche dopo la consumazione del reato, in quanto le "conseguenze" che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso questa misura attengono anche agli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, tra i quali si pongono anche l'uso e il godimento del bene, che costituisce il prodotto del reato già consumato. Ne consegue che, l'utilizzazione di un fondo al quale è stata impressa una destinazione incompatibile con le locali previsioni urbanistiche protrae ed aggrava la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio, giustificando pienamente l'adozione del sequestro preventivo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza confermativa di sequestro preventivo avente ad oggetto un fondo destinato all'uso commerciale di deposito di autovetture incompatibile con la destinazione agricola prevista dagli strumenti urbanistici).

Sez. III, sent. n. 45986 del 28-12-2001 (cc. del 04-12-2001), Carletto (rv 220329).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di bancarotta fraudolenta, può farsi luogo a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui la distrazione dei beni sia già stata consumata, atteso che, da un lato, è possibile che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato ne aggravi o ne protragga le conseguenze e, dall'altro, le conseguenze del reato stesso vanno oltre il semplice atto dispositivo, mentre la predetta misura cautelare reale svolge la funzione di vincolare - proprio dopo il fallimento - il patrimonio del fallito alla garanzia spettante all'intera massa dei creditori.

Sez. V, sent. n. 44818 del 13-12-2001 (cc. del 26-10-2001), Cennerazzo (rv 220817).

Cassazione Penale

Nomina di un custode

In virtù del rinvio operato dall'*art. 104 disp.att.c.p.p.*, la disciplina prevista dall'*art. 259 c.p.p.*, in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (@@art. 12-sexies@@ del *D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito con modificazioni nella *legge 7 agosto 1992, n. 356*).

Sez. V, sent. n. 34645 del 24-09-2001 (cc. del 09-07-2001), Pane (rv 220207).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

L'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi, e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter. Ciò in quanto le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad evitare

sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già terminata avendo la Corte osservato che le conseguenze che la misura cautelare è destinata ad evitare devono identificarsi, in materia urbanistica, nell'ordinato assetto e sviluppo del territorio e nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa urbanistica, e nei reati paesaggistici nella salvaguardia dell'ambiente naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali).

Sez. III, sent. n. 735 del 14-04-2000 (cc. del 15-02-2000), Scritturale (rv 216341).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

Poiché l'esigenza cautelare prevista dalla legge per l'adozione del sequestro preventivo va ravvisata nel pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, essa è ipotizzabile anche con riferimento ai reati per i quali sia cessata la condotta dell'agente o per i quali risultino comunque perfezionati gli elementi costitutivi. (Fattispecie relativa a costruzione abusivamente realizzata, in violazione degli artt. 55 e 1161 cod. nav. nella "fascia di rispetto" del demanio marittimo).

Sez. V, sent. n. 5215 del 02-12-1999 (ud. del 28-10-1999), Florimonte (rv 215562).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di sequestro preventivo le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento cautelare non sono identificabili con l'evento in senso giuridico, sicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato. Per conseguenza l'eventuale utilizzazione del bene edificato in spregio agli strumenti urbanistici non aggiunge nulla alla perfezione del reato o alla lesione del bene giuridico formalmente tutelato, ma poiché protrae ed aggrava la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio, che è il valore essenziale cui è finalizzato il controllo pubblico, essa giustifica pienamente l'adozione e la conservazione del sequestro preventivo.

Sez. III, sent. n. 2530 del 08-09-1999 (ud. del 08-07-1999), Nisticò (rv 214349).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In materia di sequestro preventivo, il pericolo attinente alla libera disponibilità della cosa, rilevante ai fini del provvedimento cautelare, va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connesso all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, sicché non è di ostacolo all'adozione della misura il fatto che il reato sia già consumato.

Sez. V, sent. n. 6520 del 18-01-1999 (ud. del 01-12-1998), Cavoli (rv 212151).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di sequestro preventivo, le "conseguenze" che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento non sono identificabili né con la condotta dei reati formali né con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata. Per tale ragione il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la misura viene adottata. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo manufatto abusivo già terminato, conseguente ad abuso di ufficio realizzato attraverso il rilascio di illegittima concessione edilizia).

Sez. VI, sent. n. 3185 del 21-12-1998 (ud. del 22-10-1998), Acquaro (rv 213427).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

L'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e questo non solo perché la commissione di un reato non esclude che la misura cautelare possa intervenire per impedirne altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la completa consumazione di esso.

Sez. III, sent. n. 1254 del 15-06-1998 (ud. del 17-04-1998), Chionchio (rv 211091).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - notifica "immediata" dell'ordinanza di convalida

Il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e, la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo nella notifica, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza.

Sez. V, sent. n. 5002 del 28-01-1998 (ud. del 11-11-1997), Paolillo (rv 209561).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di sequestro preventivo, le "conseguenze" che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento non sono identificabili né con la condotta dei reati formali né con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata. Per tale ragione il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la misura viene adottata. Poiché la legislativa in materia di edilizia e urbanistica tende più alla tutela effettiva del regolare assetto del territorio che non alla sola salvaguardia dell'esercizio del controllo preventivo dell'amministrazione sull'attività edificatoria, e l'opera edilizia illegittimamente realizzata, anche se ultimata, continua a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, può esserne legittimamente disposto il sequestro preventivo.

Sez. III, sent. n. 78 del 03-03-1997 (ud. del 15-01-1997), Messina (rv 207884).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

Il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta penalmente sanzionata, purché permanga o possa aggravarsi la lesione del bene tutelato dalla norma penale.

Sez. III, sent. n. 668 del 15-04-1997 (ud. del 18-02-1997), Pajer (rv 207626).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

All'adozione del sequestro preventivo non è di ostacolo il fatto che il reato al quale esso si riferisce sia già perfezionato o consumato giacché anche in tale situazione può ravvisarsi la necessità di prevenire il pericolo che la disponibilità della cosa dia luogo ad aggravamento o protrazione delle conseguenze di detto reato o possa agevolare la commissione di altri reati.

Sez. I, sent. n. 6838 del 08-03-1997 (ud. del 16-12-1996), Baiano (rv 206984).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

Le esigenze cautelari che l'art. 321 cod. proc. pen. pone a base del sequestro preventivo non si esauriscono con la consumazione del reato, essendo sempre possibile, anche al di là delle ipotesi di reato permanente, che dalla libera disponibilità delle cose pertinenti ad un reato già perfezionatosi derivi comunque l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di esso o il pericolo della sua reiterazione.

Sez. V, sent. n. 4034 del 31-10-1996 (ud. del 02-10-1996), Greco (rv 206272).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - mancata convalida, conseguenze

La constatata mancata convalida del sequestro (probatorio o preventivo) operato dalla Polizia giudiziaria impone la restituzione del manufatto abusivo, e ciò ancorché di questo sia stata ordinata la demolizione ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; la restituzione, infatti, non è incompatibile con l'ordine di demolizione, il quale, per il principio di tassatività delle misure di sicurezza, non può essere qualificato come sanzione atipica ad effetto ablativo, parzialmente assimilabile alla confisca obbligatoria.

Sez. II, sent. n. 804 del 12-03-1996 (ud. del 15-02-1996), Starcevic (rv 204354).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - notifica "immediata" dell'ordinanza di convalida

In tema di misure cautelari reali, il precetto posto dal comma terzo-ter dell'art. 321 cod. proc. pen., secondo il quale copia dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo è "immediatamente" notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate, non è sanzionato con la nullità; esso è infatti previsto al fine di accelerare la possibilità dell'interessato di proporre impugnazione, ma il ritardo nella notifica (e quindi nella conoscenza del provvedimento) ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine di

impugnazione per l'interessato, ma non pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato stesso, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c).
Sez. III, sent. n. 1099 del 11-04-1996 (ud. del 07-03-1996), Giorgio (rv 204267).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

All'adozione del sequestro preventivo non è di ostacolo la circostanza che il reato si sia già perfezionato, giacché l'ambito di applicazione dell'istituto, più ampio rispetto a quello regolato dal codice di rito previgente, si estende a comprendere tutti i casi in cui il vincolo si presenti come utile ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato commesso ovvero la commissione di nuovi reati.

Sez. VI, sent. n. 3690 del 04-01-1995 (ud. del 20-09-1994), Gariazzo (rv 200829).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di sequestro preventivo, le "conseguenze" che il legislatore intende neutralizzare attraverso con il provvedimento cautelare non sono identificabili con lo "evento" in senso giuridico, sicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che la eventuale utilizzazione del bene edificato in spregio degli strumenti urbanistici non aggiunge nulla alla perfezione del reato o alla lesione del bene giuridico formalmente tutelato, ma poiché protrae e aggrava le lesioni dell'equilibrio urbanistico e del territorio, che è il valore essenziale cui è finalizzato il controllo pubblico, ciò giustifica pienamente l'adozione e la conservazione del sequestro preventivo).

Sez. III, sent. n. 562 del 30-06-1995 (ud. del 23-02-1995), Forti (rv 202059).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - condizioni

L'art. 321 cod. proc. pen., comma 3-bis, consente agli ufficiali di Polizia giudiziaria di procedere al sequestro preventivo in tutti quei casi in cui, per la situazione di urgenza, non è possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero, al quale, nelle quarantotto ore successive, va comunque trasmesso il verbale dell'atto; tale situazione di urgenza, peraltro, può verificarsi sia nelle ipotesi in cui gli ufficiali di Polizia giudiziaria agiscano di loro iniziativa, sia in quelle in cui operino eseguendo un compito loro affidato dall'autorità giudiziaria: è ben possibile, infatti, anche in quest'ultimo caso, che detti ufficiali si trovino a dover fronteggiare una situazione imprevista, in cui vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, e che non sia possibile attendere nel frattempo il provvedimento del magistrato.

Sez. II, sent. n. 3460 del 31-07-1995 (ud. del 05-07-1995), Quagliari (rv 202401).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

Il sequestro preventivo può essere disposto anche quando il reato è istantaneo ovvero quando è permanente e sia già cessata la condotta penalmente sanzionata, purché permanga la lesione concreta del bene tutelato dalla norma penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dell'ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto la sussistenza del "periculum in mora" anche dopo il completamento dei lavori edilizi, nella considerazione che la libera disponibilità dell'impianto costruito - per deposito e travaso di G.P.L. - avrebbe protratto e aggravato il "vulnus" al corretto uso del territorio e alla tutela ambientale).

Sez. III, sent. n. 2691 del 27-09-1995 (ud. del 07-07-1995), Imerito (rv 203476).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - inosservanza dei termini per la convalida

Nell'ipotesi di sequestro ad opera della Polizia giudiziaria di cose soggette a confisca obbligatoria, la eventuale mancata convalida da parte del P.M. entro i termini previsti non comporta la nullità del capo della sentenza relativa alla disposta confisca.

Sez. I, sent. n. 10938 del 04-11-1995 (cc. del 29-09-1995), Fuda (rv 202688).

Cassazione Penale

Autorizzazione ad utilizzare il bene in sequestro

L'utilizzo del bene oggetto di sequestro preventivo, costituente profitto del reato di concussione, da parte dell'indagato implica di per sé - a prescindere dall'impossibilità di tale indagato di alienare il bene stesso - il protrarsi ed anche l'eventuale aggravamento delle conseguenze del reato in pregiudizio del diritto esclusivo di godimento spettante al concusso, ancorché siffatto diritto non possa, per effetto del sequestro, essere esercitato; il predetto utilizzo potrebbe infatti comportare usura del bene e possibilità di cedere il medesimo in locazione a terzi con prevedibili inconvenienti sotto il profilo civilistico: conseguentemente l'autorizzazione ad utilizzare il bene in sequestro contraddice alle stesse finalità della misura cautelare in questione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha respinto il ricorso proposto da indagato per concussione avverso il provvedimento del tribunale che, a seguito di appello del P.M., aveva vietato al suddetto indagato l'uso di un box sequestrato integrante profitto del contestato reato, uso che invece era stato autorizzato dal G.I.P. in quanto non incompatibile con il vincolo di indisponibilità giuridica imposto dalla misura cautelare).

Sez. VI, sent. n. 1825 del 07-09-1994 (ud. del 26-04-1994), Tripani (rv 199538).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

All'adozione del sequestro preventivo non è di ostacolo la circostanza che il reato sia già perfezionato, giacché l'ambito di applicazione dell'istituto nel nuovo codice di rito è, in considerazione delle finalità di prevenzione perseguite, più ampio di quello regolato dall'art. 219 cod. proc. pen. abrogato, estendendosi a comprendere tutti i casi in cui il vincolo si presenti come utile a impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato commesso ovvero la commissione di nuovi reati. (Fattispecie relativa a ritenuta legittimità del sequestro preventivo di stabilimento balneare, sotto il profilo che l'attualità del pericolo non poteva ritenersi esclusa dalla circostanza contingente che esso non funzionasse stabilmente in periodo invernale).

Sez. I, sent. n. 4905 del 22-01-1994 (ud. del 16-11-1993), Guarienti (rv 196131).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - ordinanza di convalida e decreto di sequestro, esclusione della esecuzione

Qualora la polizia giudiziaria abbia proceduto a sequestro preventivo e successivamente siano stati emessi ordinanza di convalida e decreto di sequestro, quest'ultimo provvedimento del giudice non necessita di un'ulteriore superflua attività di esecuzione perché si innesta sulla esecuzione alla quale ha proceduto in via di urgenza la Polizia giudiziaria e la fa propria.

Sez. IV, sent. n. 605 del 16-11-1994 (ud. del 29-04-1994), De Gattis (rv 200395).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - ordinanza di convalida, inoppugnabilità

L'ordinanza di convalida del sequestro preventivo al quale abbia proceduto la Polizia giudiziaria è inoppugnabile.

Sez. IV, sent. n. 605 del 16-11-1994 (ud. del 29-04-1994), De Gattis (rv 200394).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - ordinanza di convalida, inoppugnabilità

Contro le ordinanze del giudice per le indagini preliminari di convalida di sequestri preventivi disposti dal pubblico ministero o eseguiti di iniziativa della Polizia giudiziaria è consentito l'appello, a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen., con la disciplina indicata dall'art. 310 cod. proc. pen.

Sez. VI, sent. n. 515 del 07-04-1993 (ud. del 22-02-1993), Petrone (rv 194514).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria

- abnormità della restituzione degli atti al P.M. per notifica dell'ordinanza

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rimette gli atti al P.M. perché provveda alla notifica dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo eseguito da ufficiali di Polizia giudiziaria.

Sez. IV, sent. n. 979 del 10-11-1993 (ud. del 13-07-1993), Pietrani (rv 196188).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di misure cautelari reali, all'adozione del sequestro preventivo non è di ostacolo il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato, giacché l'art. 321 cod. proc. pen., nel disciplinare detta misura cautelare, indica le finalità che con l'imposizione del vincolo s'intende perseguire, consentendo tale sequestro quando vi è "pericolo che la libera disponibilità" del bene possa "aggravare o protrarre le conseguenze" del reato ovvero "agevolare la commissione" di altri reati. Pertanto non è possibile, in base a tali finalità, da valutare con riferimento ai singoli casi in cui la misura cautelare in questione va applicata, sostenere che quando il reato è già consumato, il vincolo sia del tutto inutile ed inefficace, giacché la necessità della prevenzione può ancora sussistere e non essere venuta meno.
Sez. II, sent. n. 1148 del 31-03-1994 (ud. del 25-02-1994), Anselmi (rv 197299).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

La misura cautelare del sequestro preventivo, prevista dall'art. 321 cod. proc. pen., che trova la sua legittimazione nell'interesse sostanziale della prevenzione dei reati, non è consentita in relazione al reato già perfezionato o di cui sia cessata la permanenza e richiede che il pericolo nascente dalla libera disponibilità della cosa sia attuale e concreto e non semplicemente presupposto.
Sez. I, sent. n. 501 del 12-03-1993 (ud. del 08-02-1993), Costantini (rv 193353).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - inosservanza dei termini per la convalida

In tema di sequestro preventivo, l'inosservanza del termine di quarantotto ore per la convalida non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, non essendo detto termine, perentorio. La caducazione consegue soltanto alla mancanza della convalida medesima.
Sez. III, sent. n. 1605 del 14-08-1993 (ud. del 09-07-1993), De Giovanni (rv 194654).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - competenza per la convalida

La Polizia giudiziaria non ha un generale e autonomo potere di sequestro, ma può eseguire di propria iniziativa, a determinate condizioni, tanto sequestri probatori, e cioè di cose necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 354, secondo comma, cod. proc. pen.), quanto sequestri che abbiano una funzione preventiva (art. 321 cod. proc. pen., comma 3-bis). Soltanto in questo secondo caso il sequestro deve essere convalidato dal giudice (art. 321 cod. proc. pen., comma 3-bis), mentre nel primo caso competente a convalidarlo è il pubblico ministero (art. 355, secondo comma, cod. proc. pen.).
Sez. V, sent. n. 1170 del 25-06-1992 (ud. del 06-05-1992), Tagliaferri (rv 190826).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di sequestro preventivo, all'adozione della misura cautelare non è di ostacolo il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato, perché l'area di applicazione del sequestro preventivo è stata notevolmente estesa, nel senso che il provvedimento può trovare applicazione in un ambito più ampio di quello consentito dall'art. 219 cod. proc. pen. abrogato, giacché l'art. 321 cod. proc. pen., nel disciplinare la nuova misura cautelare, conformemente a quanto stabilito nella legge delega (direttiva 31), indica le finalità che con l'imposizione del vincolo s'intendono perseguire, consentendo il sequestro preventivo quando vi è "pericolo che la libera disponibilità" del bene possa "aggravare o protrarre le conseguenze" del reato ovvero "agevolare la commissione" di altri reati. Pertanto non è possibile, in base a tali finalità, da valutare con riferimento ai singoli casi in cui la misura cautelare va applicata, ritenere che quando il reato è già consumato, il vincolo è del tutto inutile e inefficace, giacché la necessità della prevenzione può ancora sussistere e non essere venuta meno. In tal caso la misura cautelare è non solo legittima ma anche utile ed efficace, atteso che il sequestro penale vieta a chi possiede il bene di poterne disporre, impedendo, conformemente allo scopo previsto dalla legge, di portare il reato ad ulteriori conseguenze.
Sez. V, sent. n. 1101 del 25-06-1992 (ud. del 15-04-1992), Marsiglia (rv 190822).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

È possibile disporre il sequestro preventivo quando il reato sia già perfezionato ovvero consumato, poiché l'area di applicazione dell'istituto è notevolmente più estesa di quella regolata dall'art. 219 del codice abrogato. Il sequestro è infatti consentito nella ipotesi di pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato: vietando di disporre del bene si impedisce di portare il reato stesso ad ulteriori conseguenze. (Nella specie, il reato configurato era quello di bancarotta

fraudolenta ed il sequestro, concernente un immobile, era stato disposto ad evitare che il fallito potesse compiere atti pregiudizievoli alla massa attiva).

Sez. V, sent. n. 1327 del 02-09-1992 (ud. del 18-06-1992), Evergreen (rv 191841).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

Il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., pur mantenendo inalterate talune linee sulle quali si muoveva il codice di rito abrogato, ha subito significative modifiche nel senso che esso può essere destinato non solo a interrompere l'abitudine o la permanenza del reato, ma anche a "impedire ulteriori conseguenze offensive", e, quindi, a reato già consumato e anche ad eventuale permanenza cessata.

Sez. II, sent. n. 3469 del 24-07-1992 (ud. del 09-07-1992), Spatari (rv 192495).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - ordinanza di convalida, inoppugnabilità

Per "ordinanze in materia di sequestro preventivo" di cui parla l'art. 322-bis cod. proc. pen. devono comunque intendersi le ordinanze dispositive del sequestro preventivo emesse dal giudice. Ne consegue che le ordinanze di convalida giudiziale del sequestro disposto dalla Polizia giudiziaria, non essendo suscettibili di riesame e non rientrando tra quelle indicate nel citato art. 322-bis del codice di procedura penale, sono inoppugnabili.

Sez. I, sent. n. 4835 del 13-02-1992 (ud. del 11-12-1991), Zazzaro (rv 189216).

Cassazione Penale

Applicabilità in caso di reato già consumato

In tema di sequestro preventivo, il pericolo che la libera disponibilità di cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, deve essere attuale e mai riferirsi a reato già perfezionato. Ne deriva che, quando la permanenza sia cessata e siano sussistenti soltanto effetti permanenti, è inibito il provvedimento di sequestro con finalità preventive, essendo venuta meno proprio la necessità della prevenzione.

Sez. III, sent. n. 1875 del 29-04-1991 (ud. del 04-04-1991), Veri (rv 187008).

Cassazione Penale

Sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria - competenza per la convalida

L'art. 55 cod. proc. pen. nello stabilire che la Polizia giudiziaria ha la funzione d'impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, ma si limita ad indicare le funzioni della Polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso che, prima delle modifiche introdotte con D.Lgs. 14 gennaio 1991 n. 12, non attribuiva alla Polizia il potere di eseguire sequestri preventivi. Solo a seguito del detto decreto legislativo che ha aggiunto all'art. 321 cod. proc. pen. il terzo comma bis il sequestro preventivo può essere eseguito dalla Polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice. (Nella fattispecie, è stato ritenuto illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla Polizia giudiziaria prima della detta modificazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e convalidato dal pubblico ministero).

Sez. U., sent. n. 9 del 24-07-1991 (ud. del 18-06-1991), Caltabiano (rv 187857).